



Informacoop



Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale

Legale, Fiscale, Societario

IN COLLABORAZIONE CON



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative



ICN Italia
Consulting
Network
Centro di assistenza fiscale

Informacoop 27/2016

Villorba, 02 Agosto 2016

SCADENZIARIO AGOSTO 2016

PARTE PRIMA – SCADENZE CON DATA FISSA

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Lunedì 1° agosto	Contenzioso Sospensione feriale dei termini	<p>Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, a quelle amministrative e a quelle speciali tributarie è sospeso di diritto <u>dal 1° agosto al 31 agosto</u> di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.</p> <p>Ricordiamo che nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• in caso di accertamento notificato il 4.08.2016 i termini per la presentazione del ricorso sono sospesi dal 4/08/2016 al 31/08/2016; dall' 1/9 decorrono i 60 giorni e pertanto entro il 30/10/2016 andrà presentato il ricorso;• in caso di accertamento notificato il giorno 12/07/2016, si considerano 20 giorni dal 12/7 al 31/7, sono sospesi i termini dal 1/8 al 31/8, si considerano i restanti 40 giorni dall' 1/9 al 10/10. <p>(V. C.M. n. 138/E/2000 – Circ. Ag. Entrate n. 65/E/2001 e n. 9/E/2012 – D.L. n. 132/2014 – Circ. Ag. Entrate n. 38/E del 29/12/2015 con riferimento al reclamo e mediazione)</p>	
Sabato 20 agosto	Produttori di imballaggi Denuncia <u>mensile</u>	Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al <u>mese precedente (LUGLIO 2016)</u> , in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.	Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.3/6.10)

Progetto integrato realizzato da Confcooperative

Federazione Provinciale di Treviso – Unione Provinciale di Belluno – Unione Provinciale di Rovigo

		<p>Per il 2016 sono variate le soglie di esenzione e di periodicità annuale. Pertanto gli scaglioni per il 2016 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>mensile</u>: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre € 31.000,00 (invariato); ➤ <u>trimestrale</u>: fino a € 31.000,00 per singolo materiale (invariato); ➤ <u>annuale</u>: fino a € 1.000,00 per singolo materiale (nel 2015 era 310,00 €); ➤ <u>esenti</u>: fino a € 50,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 100 (in procedura semplificata), rispetto ai 26 € del 2015. <p>Si ricorda che dal 2014 le denunce possono essere inviate solo in via telematica (non sarà più possibile l'invio tramite raccomandata o fax).</p> <p>Sul sito www.conai.org sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2016.</p> <p>Per tutte le informazioni sull'adesione al Consorzio e la gestione del Contributo Ambientale CONAI è stato attivato, a partire dal mese di novembre 2006, un nuovo servizio informativo che risponde al Numero Verde gratuito 800337799.</p> <p>(Art. 41 D.lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99)</p>	<p>Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai.</p> <p>Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line</p> <p>Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI</p>
	<p>Case mandanti agenti e rappresentanti di commercio</p> <p>Contributi Enasarco</p> <p>Secondo trimestre 2016</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti per agenti e rappresentanti di commercio relativi al SECONDO TRIMESTRE 2016.</p> <p>Ricordiamo che le case mandanti <u>non possono più utilizzare i sistemi tradizionali di spedizione</u> della distinta di versamento dei contributi ma <u>devono effettuare gli adempimenti esclusivamente on-line</u>.</p> <p>Al fine di svolgere i corretti adempimenti le case mandanti devono registrarsi al sito dell'Enasarco (www.enasarco.it, sezione Registrazione ai servizi on-line), richiedere l'abilitazione ai servizi on-line e consentire l'addebito diretto in c/c bancario dei contributi dovuti.</p> <p>Si ricorda che decorrere dal 1/1/2016 l'aliquota passa al 15,10% (per il 2015 era il 14,65%) per gli agenti non in forma di società di capitali.</p> <p>Invece, per l'anno 2016, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono rimasti invariati rispetto al 2015.</p> <p>Tali contributi sono a carico dell'agente e del preponente per la metà ciascuno, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 37.500 per l'agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 25.000 per ciascun preponente dell'agente plurimandatario (verificare sul sito www.enasarco.it eventuali aggiornamenti).</p> <p>Il contributo minimo annuo è pari ad € 836 per gli agenti monomandatari e ad € 418 per gli agenti plurimandatari. Per le grandi ditte (più di 100 mandanti attivi): vedi protocollo Grandi ditte 2008 sul sito della fondazione Enasarco.</p>	<p>Sistema on-line.</p> <p>Addebito automatico sul conto corrente bancario del preponente.</p> <p>Non è più consentito il versamento postale dal 1/1/2005.</p>
Lunedì 22 agosto	<p>Proroga dei versamenti: con D.P.C.M. del 15/06/2016 (pubblicato nella G.U. n. 139 del 16/06/2016) sono stati differiti dal 16/06/2016 al 06/07/2016 i termini di versamento del saldo 2015 e del 1° acconto 2016, oltre a tutti gli altri versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (compresa quella unificata) e dell'Irap, senza alcuna maggiorazione aggiuntiva.</p> <p>La proroga riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità), e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione.</p> <p>La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi di settore e sono in regime di trasparenza, ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cd. "nuovi contribuenti minimi" e ai soggetti che determinano il reddito forfetariamente ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014.</p> <p>La proroga di versamento si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2016 alle Camere di Commercio.</p>		

<p>Rimane ferma la possibilità di effettuare, per i medesimi soggetti, i versamenti dal 7/07/2016 al 22/08/2016 (in quanto il giorno 20/8 cade di sabato), <u>con maggiorazione</u>, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.</p> <p>Le scadenze di cui sotto tengono già conto della proroga suddetta.</p> <p><u>Proroga degli adempimenti fiscali e dei termini di versamento dei primi 20 giorni di agosto:</u></p> <p>Il D.L. n. 16/2012 (pubblicato nella G.U. n. 52 del 02/03/2012), convertito con modificazioni nella L. n. 44/2012, all'art. 3-quater <u>ha reso stabile la proroga al 20 agosto di tutti gli adempimenti fiscali e i versamenti</u> delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4 del D.Lgs. n. 241/1997 <u>che scadono nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto di ogni anno, senza alcuna maggiorazione.</u></p> <p>Il rinvio dei termini comprende tutti i pagamenti con F24, ivi compreso i contributi previdenziali (INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA).</p>			
Scadenze prorogate dal 15 agosto a lunedì 22 agosto	Soggetti di imposta IVA Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (art. 21, c. 4 DPR 633/72). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce (Art. 23 c.1 DPR 633/72).	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> • nei termini previsti dalla normativa IVA • e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi • dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	Soggetti di imposta IVA Fattura cumulativa	Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione. Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente. (art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	Soggetti di imposta IVA Fattura operazioni con l'estero	Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relative alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, effettuate nel mese solare precedente. Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente. (art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta

			dell'amministrazione e gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
Contribuenti IVA Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di LUGLIO da effettuarsi: <ul style="list-style-type: none">nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento;nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47: si fa pertanto riferimento al termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19 (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quella in cui l'imposta diviene esigibile, ma in ogni caso prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale la detrazione viene operata). (art. 47 DL 331/93)	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none">nei termini previsti dalla normativa IVAe a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA	
Commercianti al minuto e soggetti assimilati Registrazione dei corrispettivi	I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese. Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini</u> di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96. Va rilevato, però, che <u>i contribuenti in Contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale</u> . (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none">nei termini previsti dalla normativa IVAe a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA	
Soggetti di imposta IVA Fatture di import inferiore a € 300,00	Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. (Art. 6 c. 1 DPR 695/96, modificato dall'art. 7, comma 2, letta a) del D.L. 70/2011)	Registro delle vendite o dei Corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none">nei termini previsti dalla normativa IVAe a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA	
Associazioni/ società sportive dilettantistiche Annotazione dei	Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997	

	corrispettivi	<p>conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997.</p> <p>In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.</p> <p>Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034.</p> <p>L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91.</p> <p>Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2003 tale limite è pari ad Euro 250.000 rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E).</p> <p>(L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013).</p>	
Scadenze Prorogate dal 16 agosto a lunedì 22 agosto	UNICO/2016 <u>Rateizzazione</u> dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione annuale	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TERZA RATA dei tributi risultanti dal modello UNICO/2016, per i contribuenti che hanno scelto di versare la prima rata entro il 16 giugno senza maggiorazione dello 0,40% e che <u>esercitano attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio</u>, ovvero entro il 6 luglio da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio. <p>Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento (4% annuale) in misura forfetaria per mese o frazione di mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> - SECONDA RATA per chi ha versato la prima rata entro il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. <p>SOGGETTI SENZA STUDI Es.: 1° rata 16/6 interessi 0%, 2° rata 18/7 0,33%, 3° rata 22/8 0,66%, 4° rata 16/9 0,99%, 5° rata 17/10 1,32%, 6° rata 16/11 1,65%, Es.: 1° rata 18/7 interessi 0%, 2° rata 22/8 0,31%, 3° rata 16/9 0,64%, 4° rata 17/10 0,97%, 5° rata 16/11 1,30%.</p> <p>SOGGETTI CON STUDI Es.: 1° rata 6/7 interessi 0%, 2° rata 18/7 0,11%, 3° rata 22/8 0,44%, 4° rata 16/9 0,77%, 5° rata 17/10 1,10%, 6° rata 16/11 1,43%, Es.: 1° rata 22/8 interessi 0%, 2° rata 16/9 0,27%, 3° rata 17/10 0,60%, 4° rata 16/11 0,93%. (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p> <p>– Ricordiamo che è possibile procedere alla rateazione degli importi risultanti da UNICO con modalità diversificate per ogni singolo tributo. Ad esempio posso rateizzare l'IRAP in tre mesi e l'IRES in quattro, ovvero rateizzare l'IRAP ma non l'IRES. Il pagamento rateale deve essere in ogni caso completato nel mese di novembre.</p> <p>Codici tributo: 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata 1668 – Interessi per dilazione imposte erariali 3805 – Interessi per dilazione tributi regionali</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

	<p>Contribuenti IVA Rateizzazione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale – SESTA RATA</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della <u>SESTA RATA</u> dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2015 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento. Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario. Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi. (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>Dichiarazione dei redditi UNICO/2016 - SOCIETA' DI CAPITALI che hanno differito l'approvazione del bilancio al 28/06/2016</p> <p>Versamento delle imposte a</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>saldo IRES/IRAP</u> e ➤ <u>prima rata di acconto IRES/IRAP</u> 	<p>Termine ultimo per procedere al versamento delle <u>imposte sui redditi (IRES) ed IRAP</u>, risultanti dal modello UNICO/2016 ed IRAP/2016, con la maggiorazione dello 0,40%, per le società che si sono avvalse del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio ed il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2015 (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.). (art. 7 DPR 435/2001) Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 30/09/2016 in via telematica. Codici tributo: 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p><u>SOCIETA' DI CAPITALI che hanno differito l'approvazione del bilancio al 28/06/2016</u></p> <p><u>Camera di commercio</u></p> <p>Diritto annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, con maggiorazione dello 0,40%, del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio relativamente all'anno 2016 da parte delle società che si sono avvalse del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio ed il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2015 (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.). (Entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette). Il codice tributo da utilizzare è il 3850 (Art. 17 L. 488/99 – D.L. 21/04/2011 – C.M. Svil. Econ. 29/12/2014 – D.L. n. 90/2014 – D.M. Sviluppo Economico 08/01/2015 – Nota Ministero Sviluppo Economico del 22/12/2015)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

<p>INAIL</p> <p><u>Versamento TERZA rata</u></p>		<p>Termine ultimo per procedere al versamento della TERZA rata del premio INAIL relativo al saldo 2015 e all'acconto 2016, da parte dei datori di lavoro che hanno scelto la rateizzazione delle somme derivanti dall'autoliquidazione.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
<p>Contribuenti IVA mensili</p> <p><u>Versamento mensile</u></p>		<p><u>I.V.A. dovuta per il mese di LUGLIO 2016</u> (codice tributo 6007). Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
<p>Contribuenti IVA trimestrali</p> <p><u>Versamento SECONDO TRIMESTRE 2016</u></p>		<p><u>I.V.A. dovuta per il SECONDO TRIMESTRE 2016</u> (codice tributo 6032) Per i contribuenti IVA trimestrali,</p> <ul style="list-style-type: none"> • è dovuta la maggiorazione del 1% a titolo di interessi (art. 31 co. 3 L. 388/2000); • Non è dovuta la maggiorazione per le associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro che adottano il regime previsto dalla L. 398/91 e per i contribuenti trimestrali "speciali" di cui all'art. 74 c.4 DPR 633/72 (autotrasportatori, esercenti impianti di distribuzione di carburante, ecc..) <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82. Se inferiore si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 7 DPR 542/99 - Art. 18 Dlgs 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato

			<p>solo Entratel o Fisconline),</p> <ul style="list-style-type: none">• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
<p>Contribuenti IVA mensili e trimestrali</p> <p><u>Liquidazione periodica</u></p>	<p>Il DPR 435/01 ha disposto la soppressione dell'obbligo dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</p> <ul style="list-style-type: none">• Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito IVA</u> dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>.• <u>Gli estremi del versamento non dovranno più essere annotati.</u> <p>N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)</p>		
<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute alla fonte</p>	<p>Versamento unitario di:</p> <p><u>Ritenute alla fonte</u> rimosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, trattenute nel mese precedente a:</p> <ul style="list-style-type: none">• lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73);• lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040;• provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che <u>l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%</u>. Codice tributo 1038;• compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73).• Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - <u>codice tributo 1004</u>. <p><u>Addizionale regionale (cod. 3802)</u></p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di LUGLIO 2016 ai dipendenti cessati.</p> <p><u>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)</u></p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di LUGLIO 2016 ai dipendenti cessati.</p> <p>(Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA'</p> <p>Con l'art. 1, commi da 182 a 189 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 28/12/2015) è stato ripristinato l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000 (o 2.500 € per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).</p> <p>L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2015 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 50.000.</p> <p>Con D.M. 25/03/2016 sono stati definiti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione e le ulteriori modalità attuative. (Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>	
<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute su interessi e <u>autofinanziamento soci</u></p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero	

		la ritenuta dal 20% al 26% sugli <u>interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014.</u> <u>(codice 1030 – MOD. F24)</u> (V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014) (Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)	per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA
Sostituti d'imposta Ritenute 4% da parte dei condomini	Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini. Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di “redditi diversi” (occasionali) art. 67, c.1, lett i) del TUIR. La disposizione opera dall’1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006. Codici tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.	Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)	
Sostituti d'imposta Contributi previdenziali	Versamento unitario di: <u>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u> Versamento dei contributi relativi al mese precedente e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell’Enpals</u> e l’attribuzione delle relative funzionali Inps). Il Mod. UNIMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese. (Codice tributo DM10) <u>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA:</u> termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro. , dei prestatori di lavoro autonomo occasionale (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli Associati in partecipazione (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente. (Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99). Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata , in vigore al 1/1/2016 sono le seguenti: • 27,72% (27% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati (invariato rispetto al 2015); • 31,72% (31% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i soggetti (non professionisti) che non risultino assicurati ad altre forme	Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).	

		<p>previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati (30,72% nel 2015);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24%, per tutti i pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (23,50% nel 2015). <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p>Codici tributo: C10 (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche) CXX (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p>	
	<p>INAIL</p> <p>Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate</p>	<p>Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di GIUGNO 2016</u>.</p> <p>In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p>
	<p>Contribuenti soggetti ad ACCISE</p>	<p>Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento: Modello F24 – accise</p>
<p>Scadenze al 22 agosto (per proroga D.P.C.M. 15/06/2016)</p>	<p>Dichiarazione dei redditi UNICO/2016 - SOCIETA' DI CAPITALI</p> <p>Versamento delle imposte a</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>saldo IRES/IRAP</u> e ➤ <u>prima rata di acconto IRES/IRAP</u> 	<p>Termine ultimo per procedere al versamento delle <u>imposte sui redditi (IRES) ed IRAP</u>, risultanti dal modello UNICO/2016 ed IRAP/2016, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u>, per le ditte il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2015 (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e <u>che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore</u>. (art. 7 DPR 435/2001)</p> <p>Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 30/09/2016 in via telematica.</p> <p>L'IRES risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, e di conseguenza non va presentato il modello F24, se i relativi importi non superano 12 euro, mentre il versamento minimo per l'IVA e per l'IRAP risultanti dalla dichiarazione annuale è di 10,33 euro.</p> <p>ACCONTI IRES - PERCENTUALE APPLICABILE:</p> <p>Ai fini IRES, la percentuale dell'acconto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, è determinata nella misura del 100%. Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES.</p> <p>Versamento minimo: il versamento della prima rata di acconto non</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

		<p>è dovuto se non supera € 103.</p> <p>Codici tributo: 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata</p> <p>SOCIETA' COOPERATIVE: Perdite fiscali - ricordiamo che l'art. 84 del TUIR prevede che, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (art.12, l. 904/77). Tali disposizioni si applicano agli utili formati dal 2007; si raccomanda di verificare attentamente le nostre circolari in merito, anche in conseguenza degli importanti chiarimenti dettati dalla R.M. n. 129/E del 13/12/2010. NOVITA' DAL 2011: l'art. 23, comma 9 del D.L. n. 98/2011 ha riformulato l'art. 84 del Tuir per i soggetti Ires eliminando il limite temporale quinquennale di riporto delle perdite nei periodi successivi e limitando il riporto delle stesse in misura pari all'80% del reddito imponibile di periodo. Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 06/07/2011, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2011. Pertanto la perdita di un periodo d'imposta potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi <u>in misura non superiore all'80% del reddito imponibile</u> di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Invece le <u>perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta</u> dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi <u>senza alcun limite temporale e quantitativo</u>. (v. Circolare Unicaf n. 8/2012)</p> <p>NOVITA' TASSAZIONE COOPERATIVE DAL 2012: si ricorda che l'art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto: - una nuova tassazione applicabile a tutte le cooperative ed - una nuova tassazione esclusivamente in capo ad alcune categorie di cooperative.</p> <p>Tassazione generalizzata (art. 2, comma 36-ter, D.L. 138/2011) Il comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, consentiva l'integrale detassazione della quota di utili destinati a riserva minima legale, che notoriamente è pari al 30% dell'utile netto. Con il su riportato comma 36-ter, tale quota di utili diventerà esente solo per il 90%. Da ciò deriva che fatto 100 l'utile netto, a fronte di una destinazione a riserva legale di 30, solo 27 saranno deducibili nella determinazione del reddito imponibile, mentre 3 saranno soggetti ad IRES.</p> <p>Tassazione specifica solo per alcune categorie di cooperative (art. 2, comma 36-bis, D.L. 138/2011) Concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle cooperative generiche e alle cooperative di consumo. Restano quindi non incise da tale incremento le cooperative agricole e le sociali.</p> <p>Entrata in vigore nuova tassazione cooperative La nuova tassazione prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011, commi da 36-bis a 36-quater, si applicherà <u>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011</u> (ossia <u>dal 2012</u> per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, mentre per tutti gli altri soggetti con periodo d'imposta a cavallo sarà da verificare caso per caso) per tutte le cooperative, ad</p>	
--	--	---	--

		<p>eccezione delle banche di credito cooperativo.</p> <p>Per le banche di credito cooperativo, infatti, la nuova tassazione si applicherà a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 (ossia dal 2013 per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ai sensi dell'art. 4, comma 5- quinquies del D.L. n. 16/2011.</p> <p>Per maggiori chiarimenti vedi C.M. 34/E del 15/07/2005 e le nostre circolari in merito (Circolari Unicaf n. 37/2011 e 47/2011) e la Guida all'Unico 2015-quadro RF.</p> <p>Si ricorda inoltre la limitazione alle norme agevolative disposte dagli artt. 10 e 11 del DPR 601/73 che, non sono più integralmente applicabili ed in particolare:</p> <p>a) Le cooperative agricole di cui all'art. 10 del DPR 601/73, continueranno ad applicare l'esenzione dall'IRES limitatamente alle variazioni, in aumento e in diminuzione, apportate all'utile civilistico per addivenire al reddito fiscale;</p> <p>b) Le cooperative di lavoro di cui all'art. 11 del DPR 601/73, invece, manterranno l'esenzione dall'IRES, per il solo reddito fiscale derivante dall'IRAP. Da ciò ne consegue la deducibilità dell'IRAP ai fini della determinazione dell'IRES.</p> <p>RISTORNI -</p> <p>Ricordiamo che circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate, emanata a chiarimento del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, trattando la tematica dei ristorni, ha affermato che "ciò che può essere retrocesso (ai soci) è l'avanzo - documentato – di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci". Ha inoltre affermato che il ristorno non è ammesso qualora la cooperativa risulti in perdita, principio sancito in precedenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tale principio è stato successivamente ribadito ed integrato con ipotesi esemplificative di calcolo dalle circolari n. 37 del 09/07/2003 e n. 35/E del 9/4/2008.</p>	
<p>Dichiarazione dei redditi UNICO/2016 SOCIETA' DI PERSONE</p> <p>Versamento delle imposte</p>	<p>Termine ultimo per l'effettuazione, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u>, dei versamenti a saldo ed in acconto, relative alle imposte sui redditi ed IRAP risultanti dalla dichiarazione Mod. UNICO/2016 e IRAP/2016 delle società di persone <u>che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio</u>.</p> <p>(art. 17 DPR 435/2001, art. 1 D.L. 63/2002)</p> <p>Il termine di presentazione della dichiarazione in via telematica scade il 30 settembre 2016.</p> <p>Acconto: la misura dell'acconto per i soggetti IRPEF, relativamente al periodo 2016 è pari al 100%, sia per l'IRPEF che per l'IRAP.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).	
<p>Dichiarazione dei redditi</p> <p>Adeguamento agli studi di settore</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'adeguamento, anche ai fini IVA, alle risultanze degli studi di settore, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u>, da parte dei contribuenti <u>che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio</u>.</p> <p>ATTENZIONE: per le cooperative (a regime): nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in	

	<p>civile, i risultati degli studi di settore non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento da studi di settore (D.M. 28/12/2012, art. 6). Pertanto i risultati degli studi di settore, possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresì ai fini dell'applicazione dell'art. 10, co. 4-bis, della L.146/98 (rettifiche da parte dell'Ufficio sulla base di presunzioni semplici).</p> <p>In sostanza le cooperative a mutualità prevalente dovranno comunque continuare a compilare lo studio di settore, ma non ci si porrà il problema dello scostamento dal risultato di GERICO con i dati di bilancio.</p> <p>Codici tributo: 2118 - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione 3 per cento adeguamento studi di settore 6494 - adeguamento IVA; 2003 - IRES – Saldo (anche adeguamento studi di settore); 3800 - IRAP – Saldo (anche adeguamento studi di settore).</p>	<p>cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),</p> <ul style="list-style-type: none">• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).														
<p>Imprese <u>Camera di commercio</u> Diritto annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u>, del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio relativamente all'anno 2016, ossia entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette, da parte dei <u>soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi non superiori al limite stabilito dagli studi di settore.</u></p> <p>Il codice tributo da utilizzare è il 3850. (Art. 17 L. 488/99 – D.I. 21/04/2011 – C.M. Svil. Econ. 29/12/2014 – D.L. n. 90/2014 – D.M. Sviluppo Economico 08/01/2015 – Nota Ministero Sviluppo Economico del 22/12/2015) Ricordiamo che è possibile versare con maggiorazione dello 0,4% entro il 22 agosto (in quanto il 20/8 è sabato) per le imprese i cui termini di versamento dei redditi scadono il 6 luglio. N.B: dal 2011 il diritto annuale è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, in misura fissa di Euro 30,00 (per il 2016 è pari a € 18). Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Nota del 22/12/2015 Prot. 279880 ha reso noto gli importi del diritto annuale dovuti dal 1° gennaio 2016, che sono ridotti, rispetto al 2014, del 40%. Il diritto camerale si applica in misura fissa per le seguenti categorie di soggetti (le Camere di Commercio hanno la facoltà di aumentare di un ulteriore 20% l'importo fissato dal decreto ministeriale):</p> <table border="1"><tr><td colspan="2">Importo base al quale va aggiunta la maggiorazione deliberata da ogni singola CCIAA Base (ridotti del 40% per il 2016)</td></tr><tr><td>• imprese individuali iscritte nella sezione speciale (imprese individuali piccoli imprenditori, artigiani, imprenditori agricoli e</td><td>€ 53</td></tr><tr><td>• imprese individuali iscritte nella sezione</td><td>€ 120</td></tr><tr><td>• società semplici non agricole</td><td>€ 120</td></tr><tr><td>• società semplici agricole</td><td>€ 60</td></tr><tr><td>• società tra special avvocati iscritte nella sezione</td><td>€ 120</td></tr><tr><td>• soggetti iscritti al REA</td><td>€ 18</td></tr></table>	Importo base al quale va aggiunta la maggiorazione deliberata da ogni singola CCIAA Base (ridotti del 40% per il 2016)		• imprese individuali iscritte nella sezione speciale (imprese individuali piccoli imprenditori, artigiani, imprenditori agricoli e	€ 53	• imprese individuali iscritte nella sezione	€ 120	• società semplici non agricole	€ 120	• società semplici agricole	€ 60	• società tra special avvocati iscritte nella sezione	€ 120	• soggetti iscritti al REA	€ 18	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Importo base al quale va aggiunta la maggiorazione deliberata da ogni singola CCIAA Base (ridotti del 40% per il 2016)																
• imprese individuali iscritte nella sezione speciale (imprese individuali piccoli imprenditori, artigiani, imprenditori agricoli e	€ 53															
• imprese individuali iscritte nella sezione	€ 120															
• società semplici non agricole	€ 120															
• società semplici agricole	€ 60															
• società tra special avvocati iscritte nella sezione	€ 120															
• soggetti iscritti al REA	€ 18															

		<p>Imprese iscritte nella sezione ordinaria (ancorchè annotate nella sezione speciale): il diritto annuale è determinato applicando al fatturato Irap dell'esercizio 2015 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato.</p> <p>SEDE (in euro)</p> <table><tr><td>Da 0,00 a 100.000,00</td><td>€ 200 (misura fissa)</td></tr><tr><td>Da 100.001,00 a 250.000,00</td><td>0,015%</td></tr><tr><td>Da 250.001,00 a 500.000,00</td><td>0,013%</td></tr><tr><td>Da 500.001,00 a 1.000.000,00</td><td>0,010%</td></tr><tr><td>Da 1.000.001,00 a10.000.000,00</td><td>0,009%</td></tr><tr><td>Da 10.000.001,00 a 35.000.000,00</td><td>0,005%</td></tr><tr><td>Da 35.000.001,00 a 50.000.000,00</td><td>0,003%</td></tr><tr><td>Oltre 50.000.001,00</td><td>0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)</td></tr></table> <p>ATTENZIONE PER IL 2016: il Ministero dello Sviluppo Economico, per il 2016, ha previsto la riduzione degli importi di cui sopra del 40% (salva l'eventuale maggiorazione fino al 20%).</p> <p><u>Le percentuali e gli importi fissi sopra indicati per le imprese iscritte nella sezione ordinaria), per il 2016, devono pertanto essere ridotti del 40% ed essere maggiorati dell'eventuale percentuale stabilita da ciascuna camera di commercio.</u></p> <p><u>Per ciascuna unità locale è inoltre dovuto un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un importo massimo complessivo di 200 euro (il minimo è soggetto alle maggiorazioni eventuali suddette).</u></p> <p>Per individuare la base imponibile su cui calcolare il diritto annuale 2016 per l'iscrizione al Registro delle Camere di commercio, le imprese devono aver già concluso la compilazione del modello Irap 2016. Le società di capitali che compilano la sezione I, al fine del calcolo del fatturato devono considerare la somma degli importi indicati al rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e al rigo IC5 (altri ricavi e proventi) del quadro IC del modello IRAP 2015.</p>	Da 0,00 a 100.000,00	€ 200 (misura fissa)	Da 100.001,00 a 250.000,00	0,015%	Da 250.001,00 a 500.000,00	0,013%	Da 500.001,00 a 1.000.000,00	0,010%	Da 1.000.001,00 a10.000.000,00	0,009%	Da 10.000.001,00 a 35.000.000,00	0,005%	Da 35.000.001,00 a 50.000.000,00	0,003%	Oltre 50.000.001,00	0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)	
Da 0,00 a 100.000,00	€ 200 (misura fissa)																		
Da 100.001,00 a 250.000,00	0,015%																		
Da 250.001,00 a 500.000,00	0,013%																		
Da 500.001,00 a 1.000.000,00	0,010%																		
Da 1.000.001,00 a10.000.000,00	0,009%																		
Da 10.000.001,00 a 35.000.000,00	0,005%																		
Da 35.000.001,00 a 50.000.000,00	0,003%																		
Oltre 50.000.001,00	0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)																		
<p>Dichiarazione dei redditi Soggetti IRES – SOCIETA' DI COMODO Maggiorazione IRES – Saldo 2015 e Acconto prima rata 2016</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES dovuta a titolo di saldo 2015 e primo acconto per l'anno 2016, per le cd. società di comodo di cui all'art. 30, c. 1 della L. n. 724/1994, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2015 (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) e <u>che</u> esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore, con la maggiorazione dello 0,40% .</p> <p>(art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011)</p> <p>Codice tributo: 2018 – Maggiorazione Ires – Acconto prima rata 2020 – Maggiorazione Ires – Saldo</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).																	

<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Compensi a non più di tre soggetti e per importo non superiore a € 1.032,91</p> <p><u>Versamento ritenute</u></p>	<p>Regime facoltativo</p> <p>Termine ultimo per procedere al versamento, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u>, delle ritenute operate nell'anno precedente da parte dei sostituti d'imposta che <u>esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore</u> che durante l'anno 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed - hanno effettuato ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad € 1.032,91. <p>Il superamento di uno dei due limiti durante l'anno comporta la decadenza del beneficio a partire dalla prima scadenza utile successiva.</p> <p>(Art. 2 DPR 445/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
<p>Soggetti IRES</p> <p>Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie (D.L. 185/2008)</p>	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riallineato i valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008 e <u>che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore</u>, al versamento dell'imposta sostitutiva <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u>.</p> <p>Codici tributo:</p> <p>1821 – Maggiori valori attività immateriali</p> <p>1822 – Maggiori valori altre attività</p> <p>1823 – Maggiori valori crediti</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
<p>Soggetti IRES</p> <p>Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio (L. 244/2007)</p>	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riconosciuto fiscalmente maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'azienda, fusioni, scissioni, ai sensi dell'art. 1, commi 46-47, della L. n. 244/2007 e <u>che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore</u>, al versamento dell'imposta sostitutiva <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u>.</p> <p>Codice tributo: 1126</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

	Contribuenti IVA Versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale	Termine ultimo per procedere al versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relative all'anno 2015, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u> , per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di versare in unica soluzione entro la scadenza del modello Unico con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16/03/2016 e <u>che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore.</u> Codici tributo: 6099 – IVA (Art. 20 D.Lgs. 241/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Soggetti Ires Rivalutazione beni d'impresa – Versamento imposta sostitutiva	Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u> , dovuta in relazione alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31/12/2014, per i contribuenti <u>che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore.</u> La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018), mentre, limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1/12/2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). Le maggiori plusvalenze o minusvalenze sono riconosciute ai fini fiscali a decorrere dall'inizio del quarto esercizio successivo (ossia dal 2019). E' di tutta evidenza che la rivalutazione in esame non presenti, in linea generale un grande profilo di interesse, viste le imposte sostitutive elevate da versare in unica soluzione (16% per i beni ammortizzabili e 12% per i beni non ammortizzabili), e, per le cooperative ancora meno se si considera che di norma, per tali soggetti, le imposte sugli utili sono in ogni caso ridotte (per le cooperative ordinarie incidono nella misura dell'11,825%, corrispondente alla quota di utile tassato: 43% per l'aliquota IRES del 27,5%, quindi inferiori al 16%). Se si aggiunge il fatto che dal 2017 l'aliquota IRES verrà ridotta al 24% e che i valori fiscali sono riconosciuti solo dal 2017 per gli immobili e dal 2018 per gli altri beni, i conti sono presto fatti. Chi avrà quindi interesse a procedere comunque alla rivalutazione? Unicamente quei soggetti che dovranno procedere alla rivalutazione per motivi civilistici, dal momento che qualsiasi rivalutazione volontaria dei beni è vietata se non prevista da leggi speciali. Occorre prestare molta attenzione in queste operazioni, soprattutto in considerazione del fatto che, presumibilmente verranno effettuate da soggetti in difficoltà che in questo modo vedono "rivalutato" il proprio patrimonio netto, verosimilmente eroso da perdite. Ricordiamo che l'insolvenza si manifesta non solo in caso di erosione del patrimonio per perdite. Codici tributo:	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

		<ul style="list-style-type: none">- 1811 “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni”- 1813 “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, L. n. 208/2015” (art. 1, commi 889-896, L. n. 208/2015)	
Sostituti d'imposta Compensi a non più di tre soggetti e per importo non superiore a € 1.032,91 <u>Versamento ritenute</u>	Regime facoltativo Termine ultimo per procedere al versamento, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u> , delle ritenute operate nell’anno precedente da parte dei sostituti d’imposta <u>che esercitano attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore</u> e che durante l'anno 2015: <ul style="list-style-type: none">- hanno erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed- hanno effettuato ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad € 1.032,91. Il superamento di uno dei due limiti durante l'anno comporta la decadenza del beneficio a partire dalla prima scadenza utile successiva. (Art. 2 DPR 445/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).	
Soggetti IRES Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie (D.L. 185/2008)	Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riallineato i valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, ai sensi dell’art. 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008 e <u>che esercitano attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore</u> , al versamento dell’imposta sostitutiva <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u> Codici tributo: 1821 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Maggiori valori altre attività 1823 – Maggiori valori crediti	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).	
Soggetti IRES Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio (L. 244/2007)	Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riconosciuto fiscalmente maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d’azienda, fusioni, scissioni, ai sensi dell’art. 1, commi 46-47, della L. n. 244/2007 e <u>che esercitano attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore</u> , al versamento dell’imposta sostitutiva <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u> . Codice tributo: 1126	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline),• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).	

			sopra).
	Soggetti Ires Rivalutazione beni d'impresa – Versamento imposta sostitutiva	<p>Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u>, dovuta in relazione alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31/12/2014 per i contribuenti <u>che esercitano attività per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarano ricavi superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore</u>.</p> <p>La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31/12/2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.</p> <p>Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018), mentre, limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1/12/2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p> <p>Le maggiori plusvalenze o minusvalenze sono riconosciute ai fini fiscali a decorrere dall'inizio del quarto esercizio successivo (ossia dal 2019).</p> <p>E' di tutta evidenza che la rivalutazione in esame non presenti, in linea generale un grande profilo di interesse, viste le imposte sostitutive elevate da versare in unica soluzione (16% per i beni ammortizzabili e 12% per i beni non ammortizzabili), e, per le cooperative ancora meno se si considera che di norma, per tali soggetti, le imposte sugli utili sono in ogni caso ridotti (per le cooperative ordinarie incidono nella misura dell'11,825%, corrispondente alla quota di utile tassato: 43% per l'aliquota IRES del 27,5%, quindi inferiori al 16%).</p> <p>Se si aggiunge il fatto che dal 2017 l'aliquota IRES verrà ridotta al 24% e che i valori fiscali sono riconosciuti solo dal 2017 per gli immobili e dal 2018 per gli altri beni, i conti sono presto fatti.</p> <p>Chi avrà quindi interesse a procedere comunque alla rivalutazione? Unicamente quei soggetti che dovranno procedere alla rivalutazione per motivi civilistici, dal momento che qualsiasi rivalutazione volontaria dei beni è vietata se non prevista da leggi speciali.</p> <p>Occorre prestare molta attenzione in queste operazioni, soprattutto in considerazione del fatto che, presumibilmente verranno effettuate da soggetti in difficoltà che in questo modo vedono "rivalutato" il proprio patrimonio netto, verosimilmente eroso da perdite. Ricordiamo che l'insolvenza si manifesta non solo in caso di erosione del patrimonio per perdite.</p> <p><u>Codici tributo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1811 "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni" - 1813 "Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all'art. 1, c. 891, L. n. 208/2015" <p>(art. 1, commi 889-896, L. n. 208/2015)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Giovedì 25 agosto	Operatori intracomunitari con obbligo mensile Elenchi Intrastat mensili	<p>Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi agli acquisti (di beni e servizi) e cessioni (di beni e servizi) intracomunitari effettuati nel mese di LUGLIO 2016 per gli operatori con obbligo mensile.</p> <p>Ricordiamo che il D.Lgs n. 18/2010 ha recepito le Direttive Comunitarie e tra le principali novità segnaliamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>l'obbligo di indicare nei modelli INTRA anche le prestazioni di servizi generiche effettuate e/o ricevute in ambito comunitario;</u> ➤ <u>l'obbligo della presentazione esclusivamente mediante invio telematico dei modelli INTRA;</u> ➤ <u>l'eliminazione della cadenza di presentazione annuale;</u> ➤ <u>l'individuazione di nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale.</u> <p>La presentazione dei modelli con periodicità trimestrale è ammessa</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (vedi a fianco)</p>

		<p>per i soggetti che, per ciascuna tipologia di operazioni, non hanno superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. A tal fine vanno considerati separatamente gli acquisti (INTRA-2) e le cessioni (INTRA-1), potendo quindi avere periodicità diverse per gli acquisti e per le cessioni.</p> <p>I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia, presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi (art. 2 D.M.22/2/2010).</p> <p>Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato digitale devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale. A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.</p> <p>Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it</p> <p>Dal 10/5/2010 è consentita, in alternativa, la presentazione tramite Entratel o Fisconline.</p> <p>ATTENZIONE: <u>si ricorda che il Decreto sulle Semplificazioni Fiscali D.L. n. 175, 2014, pubblicato nella G.U. n. 277 del 28/11/2014, all'art. 23 prevede una semplificazione nel contenuto degli elenchi Intrastat servizi: dovranno essere indicati soltanto la partita Iva delle controparti, il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo della prestazione resa o ricevuta e il paese di pagamento. Con Provvedimento del 19/02/2015 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Istat, sono state approvate tali semplificazioni agli Intrastat servizi.</u> Le disposizioni della presente determinazione si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal <u>1° gennaio 2015.</u> (D.Lgs n. 18/2010, D.M. 22/2/2010, C.M. 5/E/2010, determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22/2/2010, C.M. 14/E/2010 – Prov. Ag. Dogane, Ag. Entrate e Istat 19/02/2015)</p>	
	<p>Datori di lavoro agricoli</p> <p>ENPAIA</p> <p>Denuncia e versamento mensile</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli.</p> <p>Ricordiamo che, con <u>decorrenza 1/1/2003</u>, il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni.</p> <p>Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo. (circ. ENPAIA 11/11/2002)</p>	<p>Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000 0360 00X17</p> <p>Presentazione on-line all'ente della denuncia</p>
Martedì 30 agosto	<p>Titolari di contratti di locazione di beni immobili</p> <p>Imposta di registro</p>	<p>Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di AGOSTO (30 giorni) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per la cedolare secca.</p> <p>Dall'1.01.2000 l'imposta può essere versata mediante addebito diretto sul conto corrente bancario.</p> <p>(Art.5 c.1 dell' allegato A parte I del DPR 131/86 – art.21 c. 18,19 e</p>	<p>Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del:</p> <p>Modello F24 ELIDE</p> <p>Codici tributo:</p> <p>➤ 1500 –</p>

		<p>20 L. 449/97 – Art. 68 L. 342/2000, (Prov. Ag. Entrate 12/12/2001, C.M. 7/1/2002 n. 3/E).</p> <p>Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u>, anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012) – NOVITA' introdotta dal D.L. n. 16/2012.</p> <p>Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione compresa tra il 120 e il 240% dell'imposta di registro (V. nuovo "modello 69" per la registrazione degli atti).</p> <p>N.B.: dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il <u>nuovo modello RLI</u> per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato.</p> <p>Tale modello RLI sostituirà completamente i modelli Siria, Iris e RR, e soltanto parzialmente il modello 69 che continuerà ad essere utilizzato per le registrazioni degli altri atti (es. distribuzione dividendi, comodati, contratti verbali, registrazioni volontarie, ecc.). Fino al 31 marzo 2014 si potevano continuare ad utilizzare i precedenti modelli Siria, Iris, RR e modello 69, <u>mentre dal 1° aprile 2014 deve essere utilizzato esclusivamente il modello RLI</u>.</p> <p>La principale novità del nuovo modello RLI consiste nell'obbligo di allegare la copia del contratto sottoscritto dalle parti e la copia di eventuali ulteriori documenti.</p> <p>L'allegazione del file è facoltativa solo in presenza delle seguenti caratteristiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - un numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a 3; - una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a 3; - tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita; - il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni; - il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione. <p>Il modello RLI può essere presentato in forma cartacea, direttamente o tramite delega ad un soggetto terzo, o presentato in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato (si ricorda che la presentazione telematica è obbligatoria per i soggetti in possesso di almeno dieci unità immobiliari, anche se ne affittano una sola). (Prov. Ag. Entrate 10/01/2014)</p> <p>N.B.: Si ricorda inoltre che <u>dal 1° febbraio 2014</u> l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il nuovo <u>modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide)</u>.</p> <p>Versamento on-line: Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l'obbligo di <u>procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	<p>locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1501 – locazione e affitto di beni immobili - annualità successive; ➤ 1502 – locazione e affitto di beni immobili - cessioni del contratto; ➤ 1503 – locazione e affitto di beni immobili - risoluzioni del contratto; ➤ 1504 – locazione e affitto di beni immobili - proroghe del contratto.
<p>Mercoledì 31 agosto</p>	<p>Soggetti che effettuano acquisti di beni da San Marino Comunicazione acquisti relativi al mese precedente</p>	<p>Termine ultimo per inviare la comunicazione degli <u>acquisti di beni effettuati da San Marino</u> nel mese precedente attraverso il <u>modello di comunicazione polivalente (quadro SE)</u>.</p> <p>Gli operatori italiani, infatti, che acquistano beni da fornitori sanmarinesi che non addebitano l'Iva in fattura, devono integrare la fattura ricevuta ed annotarla nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti.</p>	<p>Presentazione mediante invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato</p>

		L'avvenuta annotazione in tali registri, a partire dal 1° gennaio 2014, deve essere comunicata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione mediante il nuovo modello di comunicazione polivalente. (art. 16, comma 1, lett. c) del D.M. 24/12/1993 – Prov. Ag. Entrate 02/08/2013)	
Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi Modello UniEmens (DM10 + Emens)		Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati
Sostituti d'imposta Libro unico del lavoro		Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
Imposta di bollo BOLLO VIRTUALE – 4° Rata bimestrale		Termine ultimo per il versamento della QUARTA rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2016. <u>Codici tributo:</u> <ul style="list-style-type: none"> • 2505 – bollo virtuale - rata; • 2506 – bollo virtuale –acconto; • 2507 – bollo virtuale - sanzioni; • 2508 – bollo virtuale - interessi. (art. 15 D.P.R. n. 642/1972 – Ris. Ag. Entrate n. 12/E del 03/02/2015 - Prov. Ag. Entrate 14/11/2001)	Versamento mediante modello F24
Datori di lavoro FASI – versamento trimestrale		Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti in servizio relativi al TERZO TRIMESTRE 2016.	Versamento: - bollettino bancario denominato "bollettino freccia" inviato dal FASI - domiciliazione bancaria (RID)
Soggetti IRES - Acconti IRES/IRAP (Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 30 SETTEMBRE - esercizio sociale 01/10/15 -30/09/16) Seconda rata di acconto		Termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata di acconto IRES e IRAP relativamente alle <u>società ed enti aventi l'esercizio sociale che termina il 30 SETTEMBRE</u> . ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE: <ul style="list-style-type: none"> • IRES 100% (codice versamento 2002) • IRAP 100% (codice versamento 3813) Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES. Per l'IRES si fa riferimento al <u>rigo RN17 del modello UNICO/2015 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2015 SC</u> . Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro . In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi). Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma: <ul style="list-style-type: none"> • il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; • il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata. L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad € 20,00 . RICALCOLO ACCONTO Nel calcolo dell'acconto i contribuenti devono ricalcolare l'imposta dovuta per il periodo precedente (da prendere come base per il	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

		<p>calcolo dell'acconto) senza tener conto delle eventuali agevolazione fruite, relativamente alla deduzione forfetaria per gli impianti di distribuzione di carburanti (art. 21, L. n. 448/1998). Inoltre l'acconto delle imposte per i periodi d'imposta in corso al 31/12/2014 e al 31/12/2015 deve essere calcolato utilizzando, per quanto riguarda la deduzione ACE, l'aliquota relativa al periodo d'imposta precedente (ossia per l'acconto 2015 si dovrà utilizzare il 4% - aliquota applicabile fino al 2014 - anche se l'aliquota applicabile nel 2015 è pari al 4,50%).</p> <p>Inoltre i soggetti (imprese individuali o società) che determinano il reddito con criteri catastali (anche se per opzione) devono tenere conto di un nuovo modo di determinazione del reddito prodotto da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche. Infatti, l'art. 22, comma 1, D.L. 66/2014 ha modificato, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), le modalità di determinazione del reddito imponibile derivante dalle attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli effettuate dagli imprenditori agricoli.</p> <p>Il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA. Tuttavia, limitatamente agli anni 2014 e 2015 (quest'ultimo anno inserito dal D.L. 192/2014, conv. da L. 11/2015) è stata prevista una disciplina transitoria "intermedia" (articolo 22, comma 1-bis), che in sostanza differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (KWh anno) e alle tipologie di produzione. In particolare, entro il limite di 2.400.000 kwh/anno per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili agroforestali e di 260.000 KWh/anno per l'energia prodotta da fonti fotovoltaiche, la produzione ceduta rientra nel reddito agrario. Per la produzione di energia oltre i limiti sopra indicati, il reddito delle società agricole è determinato applicando il <i>"coefficiente di redditività del 25% limitatamente ai corrispettivi relativi alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo"</i>. Di tale disciplina transitoria si deve tenere conto ai fini della determinazione dell'acconto IRES dovuto per il 2015. Per un approfondimento cfr. Circ. Unicaf n. 35/2014.</p> <p>Nella determinazione dell'acconto occorre inoltre tener conto anche dei redditi derivanti dal noleggio occasionale di unità da diporto (non superiore a 42 giorni), anche se saranno assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% ai sensi dell'art. 49-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 171/2005.</p> <p>Inoltre l'art. 7, co. 4, D.L. n. 91 del 24/06/2014 ha previsto, per il periodo d'imposta 2015, un aumento della rivalutazione dei redditi agrario e dominicale dei terreni, che passa dal 15% (prevista per gli anni 2013 e 2014) al 30%. Di tale aumento occorre tenere conto per la determinazione dell'acconto dovuto per il 2015.</p> <p>Metodo previsionale - Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza.</p> <p><u>Non è possibile rateizzare il presente versamento</u>, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97) (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	
UNICO/2015 IRAP/2015 <u>Contribuenti con</u>	e	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante invio telematico, del modello UNICO/2015 ed IRAP/2015, da parte dei soggetti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 30/11/2016.</p>	Presentazione a mezzo invio telematico:

esercizio che termina al 30/11/2016 Presentazione in via telematica	(art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Provv. Ag. Entrate 30 gennaio 2015, modificato dal Provv. del 30/04/2015) Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario. Ricordiamo che i contribuenti interessati agli studi di settore devono allegare al modello Unico anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi. Sanatoria codice attività: le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2015, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.	➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti. • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
Contribuenti IVA Fatture differite	Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)	Registro IVA vendite
Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale Versamento	Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
Contribuenti IVA Scheda Carburanti – Rilevazione chilometri	Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti. (Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile). Si ricorda che l'art. 7, comma 1, lett l) del D.L. n. 70/2011 ha previsto <u>l'abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate (v. Circ. Agenzia Entrate n. 42/E del 9/11/2012).</u> (Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)	Rilevazione da contachilometri automezzo
Enti non commerciali Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di GIUGNO 2016 (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno potuto per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Provv. 25/08/2015 – v. novità apportate dalla Legge di Stabilità 2013)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (NUOVO Modello Intra 12 approvato con Provv. 25/08/2015)
Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di LUGLIO 2016</u> , relative ai veicoli previsti dall'art.1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (<u>rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad usospeciale</u> , ecc.).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche
Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di LUGLIO 2016</u> , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW. (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche

- ¹ L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il

primo giorno lavorativo successivo.

- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

PRINCIPALI SCADENZE PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

RAVVEDIMENTO "BREVISSIMO": (introdotto dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del **15% (NOVITA' DAL 2016: la Legge di Stabilità 2016 ha portato la sanzione per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza al 15%; tale nuova percentuale si applica anche nel caso di violazioni commesse antecedentemente al 1/1/2016)** ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo (1%)**.

Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,1% per ogni giorno di ritardo (0,2% in precedenza)**.

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note, che sono state ampliate dalla Legge di Stabilità 2015; le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1° gennaio 2015:

- ravvedimento breve: 1/10 del 15% dal 15° al 30° giorno (NOVITA');
- ravvedimento entro il 90° giorno: 1/9 del 15% dal 31° al 90° giorno (NOVITA');
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/8 del 30% dal 91° giorno fino alla presentazione di tale dichiarazione;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): 1/7 del 30%;
- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, entro il termine per l'accertamento (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): 1/6 del 30%;
- ravvedimento dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale: 1/5 del 30%. Sono escluse da tale ultimo ravvedimento le violazioni relative alla mancata omissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o all'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.

Interessi legali:

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 11/12/2015 (G.U. 15/12/15 n. 291) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dallo 0,5% allo 0,2% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1-1-2016.**

Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, "gratuitamente", di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- che non arrechino pregiudizio all'azione di controllo dell'Amministrazione Finanziaria e
- che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori "meramente formali" esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all'azione accertatrice. Ad esempio, l'omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all'azione di controllo, Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l'azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all'omesso adempimento.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- *"la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all'ammontare del tributo".*
Viene poi chiarito che:
- saranno *"gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'azione di controllo"*. Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull'attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell'eventuale regolarizzazione, non siano state d'ostacolo all'azione dell'ufficio.
- Non sono mai considerate formali:
 - La mancata presentazione di dichiarazioni;
 - La mancata restituzione di questionari;
 - La omessa tenuta delle scritture contabili.

Modelli Intrastat:

Con **R.M. 16/2/2005 n. 20/E**, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l'attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E' possibile comunque utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 516, a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA

Compensazioni:

Ricordiamo che le istruzioni a UNICO/2004 confermano le precedenti interpretazioni, affermando che in caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l'applicabilità della relativa sanzione.

L'Agenzia delle Entrate, con **C.M. 54/E del 19/6/2002** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 154, ridotta a Euro 51 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 6 euro (1/8 di 51 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 19 euro (1/8 di 154 €) se il modello F24 viene presentato entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso.

Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

Errori modello F24:

- L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una "lettera ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti.

Telematica:

- Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2001, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, non sono quelli relativi al 31 luglio ma al 31 ottobre, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

Dichiarazione integrativa o tardiva entro 90 giorni:

con un comunicato stampa del 18/12/2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/9 del minimo: **28 €** (258 x 1/9) e, in caso di un versamento del tributo inferiore al dovuto o l'utilizzo di un credito in misura superiore, occorre versare anche la relativa differenza, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento;
- la regolarizzazione dell'omessa presentazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta la sanzione ridotta ad 1/10: **25 €** (258 x 1/10) e, in caso di tardivo o omesso versamento del tributo, occorre versare anche il tributo, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.

Si ricorda che, decorsi i 90 giorni, non è più possibile regolarizzare la violazione e la dichiarazione si considera omessa, costituendo titolo per la riscossione.

Nel caso invece di dichiarazioni infedeli, il ravvedimento deve essere effettuato commisurando l'ammontare della sanzione all'infedeltà dichiarativa.

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i

seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irapp";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente

In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**.

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Lunedì 22 agosto (termine prorogato dal D.L. n. 16/2012 al 20 agosto e al 22 agosto in quanto il giorno 20 cade di sabato)	Dichiarazione dei redditi UNICO/2016 - SOCIETA' DI CAPITALI Tardivo versamento	Termine ultimo per procedere al versamento delle <u>imposte sui redditi (IRES, IRAP ed IVA)</u> , risultanti dal modello UNICO/2016, scadenti il 6 luglio o il 18 luglio (con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse), al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata</u> corrispondente ad 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni). E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra. MODALITA' OPERATIVA: Versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata, comprensiva della maggiorazione dello 0,40%: <ul style="list-style-type: none"> • codice 8918 per sanzione IRES; • codice 8904 per sanzione IVA; • codice 8907 per sanzione IRAP Versamento interessi per tardivo versamento nella misura del 0,2% annuale , unitamente al tributo: <ul style="list-style-type: none"> • codice 1990 per Interessi sul ravvedimento - Ires; • codice 1991 per Interessi sul ravvedimento - IVA; • codice 1993 per Interessi sul ravvedimento - Irapp; Versamento tributi (vedi scadenza del 22/8/2016) (Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Sostituti d'imposta Tardivo versamento	Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di GIUGNO 2016 , scadenti il 18/07/2016 , al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata</u> corrispondente a 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni). E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra. MODALITA' OPERATIVA: <u>Codice 8906</u> Versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) <u>Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc.)</u> Versamento interessi per tardivo versamento nella misura dello 0,2% dal 01/01/2016 , unitamente al tributo. (Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui F24 sia a zero per effetto di compensazioni nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

PARTE SECONDA – SCADENZE VARIABILI DIPENDENTI DA UN EVENTO

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio <u>Deposito del bilancio al Registro Imprese</u>	<p>Deposito bilancio ed elenco soci: <u>entro trenta giorni dall'approvazione</u>, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p><u>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</u></p> <p><u>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusivamente in via telematica. <p><u>ATTENZIONE:</u> è stata pubblicata la nuova versione della tassonomia XBRL 2015-12-14 che <u>entra in vigore dal 1° gennaio 2016 con obbligo di utilizzo per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2015 o successivamente ed approvati in Assemblea dal 1° marzo 2016.</u></p> <p>L'aggiornamento è stato necessario da una parte per completare e proporre i modelli informativi mancanti del rendiconto finanziario e delle operazioni in locazione finanziaria e dall'altra per migliorare il modello proposto per rappresentare la fiscalità differita.</p> <p>Nel corso del 2016 sarà invece necessaria un'ulteriore rivisitazione della stessa tassonomia a seguito del recepimento della Direttiva 34/2013 UE che entrerà in vigore per il deposito del bilancio del 2017. Come per lo scorso anno, tutte le tabelle proposte e raccomandate in nota integrativa sono facoltative e modificabili in parte o in toto a discrezione dell'utente come previsto della normativa vigente.</p> <p>La nuova tassonomia consente di comprendere in un unico file digitale elaborabile tutto il bilancio d'esercizio, comprensivo anche della nota integrativa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Invio digitale: <ol style="list-style-type: none"> Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria
Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare <u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u>	<p><u>L'art. 1, comma 33, lettera e) della Finanziaria 2008, modificando l'art. 77 del TUIR, ha stabilito l'aliquota IRES nella misura 27,5%. Tale disposizione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.</u></p> <p>Si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota Ires al 24% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2017.</p> <p>(art. 77 DPR 917/86, art. 4 co. 1 Dlgs 344/2003)</p> <p>I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta, a decorrere dal 1/1/2002. <u>Il DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio</u>, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.</p> <p>(DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20

	<p>15/06/2002 n. 112).</p> <p>Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il <u>giorno 16</u> del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (16/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); • entro il <u>giorno 16</u> del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze). <p>In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 16/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio);</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (16/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). <p>La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il <u>NONO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</u> se la dichiarazione è presentata in via telematica (art.2 co.2 DPR 322/98).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</u> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2010, con termine statutario per approvazione 31/03/2011 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2011, dovrà versare le imposte entro il 16/05/2011 (giorno 16 del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2011 (NONO mese successivo al 30/11).</p> <p>RATEIZZAZIONE:</p> <p>L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.</p> <p>Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 16/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	<p>percipienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • il servizio Internet per gli altri soggetti.
<p>Società di capitali in liquidazione</p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il <u>periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il <u>versamento</u> deve avvenire entro il giorno 16 del sesto mese 	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante:

	<p>successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c. (così come modificato dall'art. 2, comma 5 del D.L. n. 16 del 02/03/2012);</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica. • per la dichiarazione relativa al <u>risultato finale</u> della liquidazione: <ul style="list-style-type: none"> ➤ il <u>versamento</u> deve avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto; ➤ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica. 	<ul style="list-style-type: none"> • il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti.
<p>Società di capitali e tutti gli altri imprenditori individuali e collettivi</p> <p><u>Comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni da soci e familiari nei confronti dell'impresa e dei beni concessi in godimento a soci e familiari</u></p>	<p><u>Entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi</u> relativa al periodo d'imposta in cui sono stati ricevuti dall'impresa <i>finanziamenti o capitalizzazioni</i> o sono stati concessi in godimento <i>beni a soci o familiari</i>, occorre presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la "Comunicazione di beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa".</p> <p>(art. 2, cc. 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies D.L. n. 138/2011 – Provv. Ag. Entrate 2/8/2013 prot. 94902 – Provv. Ag. Entrate 2/8/2013 prot. 94904 – Circ. Ag. Entrate nn. 24/2014, 25/2012, 36/2012, Faq sito Ag. Entrate del 16/01/2014)</p> <p>Si rinvia per un approfondimento sui presupposti e sulle modalità di compilazione del modello alla Circolare Unicaf n. 30/2014.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti il servizio Internet per gli altri soggetti.
<p>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</p> <p><u>Registro dei beni ammortizzabili</u> Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili <u>entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi</u>. (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).</p> <p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale. • Le annotazioni a giornale, però, dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili. • Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili 	<p>Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)</p>
<p>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali <u>Libro inventari</u> Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. <u>entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi</u>. (Art.15 DPR 600/73).</p>	<p>Libro inventari</p>